



Prefettura di Reggio Emilia

Ufficio territoriale del Governo

AREA II / S.E.

Reggio Emilia, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci dei
Comuni della Provincia di
REGGIO EMILIA

Ai Sigg. Segretari Comunali dei
Comuni della Provincia di
REGGIO EMILIA

Al Sig. Presidente del Tribunale di
REGGIO EMILIA

Al Sig. Presidente della
Corte d'Appello di
BOLOGNA

e p.c.

Al Sig. Questore di
REGGIO EMILIA

Al Sig. Comandante Provinciale
dei Carabinieri di
REGGIO EMILIA

Al Sig. Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza di
REGGIO EMILIA

OGGETTO: Decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025". Disposizioni attuative.

Il Ministero dell'Interno con circolare n.17 del 20 marzo u.s., ha comunicato che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 dello scorso 19 marzo è stato



Prefettura di Reggio Emilia

Ufficio territoriale del Governo

pubblicato il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025".

Il provvedimento normativo disciplina la durata delle operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025, nonché l'ipotesi dell'eventuale, contemporaneo svolgimento dei referendum di cui all'art. 75 della Costituzione con un turno di elezioni amministrative, al fine di garantire il coordinamento normativo e l'efficacia dei relativi adempimenti. Intende, inoltre, assicurare la funzionalità e l'efficienza del procedimento elettorale, prevedendo misure finalizzate al potenziamento della digitalizzazione dei sistemi elettorali e dettando norme per la sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori fisicamente impossibilitati ad apporre la firma autografa. Limitatamente alle prossime consultazioni referendarie viene infine introdotta una disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cd. elettori fuori sede.

Al riguardo si illustrano di seguito le principali disposizioni del decreto-legge, precisando che i Comuni della Provincia per l'anno 2025, non sono interessati dal turno delle elezioni amministrative.

Articolo 1 (*Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025 e per il loro eventuale abbinamento*)

Come noto, la disciplina generale sulla durata delle operazioni di votazione prevede che le stesse si svolgano nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23 (articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

In deroga all'anzidetta disciplina generale e analogamente a quanto previsto per le consultazioni dell'anno 2024 (decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38), il **comma 1** dell'articolo in esame dispone che anche per l'anno 2025 le consultazioni elettorali e referendarie si tengano nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

La normativa vigente non disciplina lo svolgimento contemporaneo delle operazioni di voto e scrutinio di consultazioni elettorali e referendarie. Conseguentemente, il primo periodo del **comma 2** stabilisce che «In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2025, di consultazioni referendarie di cui all'articolo 75 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti



Prefettura di Reggio Emilia

Ufficio territoriale del Governo

comuni e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum».

Il periodo successivo inoltre dispone che *«La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le votazioni per le elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente.».*

Viene poi disciplinato l'ordine di scrutinio, prevedendo che alle ore 15 del lunedì – subito dopo aver completato le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione – si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun referendum e successivamente, senza interruzioni, allo scrutinio delle schede votate per le elezioni amministrative; vengono rinviati alle ore 9 del martedì le operazioni di scrutinio per le eventuali elezioni circoscrizionali.

Le spese derivanti dall'attuazione degli adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni amministrative saranno proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

Da ultimo, limitatamente alle consultazioni elettorali che si svolgono su due giorni non abbinate ai referendum, il **comma 3** sancisce un incremento del 15 per cento degli onorari fissi forfetari – escluse, quindi, le maggiorazioni – spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Articolo 2 (Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie ex articolo 75 della Costituzione relative all'anno 2025)

Analogamente a quanto previsto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltesi nel 2024, per i soli referendum popolari abrogativi dell'anno 2025 l'articolo in esame detta una disciplina sperimentale per consentire agli elettori temporaneamente domiciliati – per motivi di studio, lavoro o cure mediche – in un comune situato in una provincia diversa da quella del comune di residenza di votare presso il comune di temporaneo domicilio.

In relazione a tale disciplina sarà diramata a breve una specifica circolare attuativa.



Prefettura di Reggio Emilia

Ufficio territoriale del Governo

Articolo 3 (Potenziamento delle misure in materia di digitalizzazione dei sistemi elettorali)

Al **comma 1** si prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la realizzazione di interventi di potenziamento infrastrutturale e di ampliamento delle funzionalità operative del Sistema Informativo Elettorale (SIEL), anche al fine di realizzarne un miglioramento delle funzionalità e un innalzamento dei livelli di resilienza.

Articolo 4 (Sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa)

Con sentenza n. 3 del 23 gennaio 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 ("Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale") e dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" (di seguito: CAD), nella parte in cui non consentono all'elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per poter esercitare il voto domiciliare, di sottoscrivere in altro modo una lista di candidati alle elezioni.

La predetta pronuncia, pur riferendosi alla sola fattispecie della sottoscrizione di liste di candidati alle elezioni regionali, non può non avere riflessi anche al di fuori di tale specifico ambito, tenuto conto che ogni aggravio procedimentale irragionevole e sproporzionato configura una discriminazione a danno dei soggetti più deboli in qualsivoglia consultazione elettorale, in violazione del principio personalista (art. 2 Cost.) e del principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) nonché dei diritti politici delle persone vulnerabili (artt. 48 e 49 Cost.).

Pertanto, pur nella perdurante vigenza del principio generale di non applicabilità delle norme del CAD in materia elettorale, l'articolo in esame ha inteso recepire il principio enunciato dalla Corte Costituzionale. In tale direzione, con riferimento a tutte le tipologie di consultazioni elettorali, il **comma 1** prevede la possibilità di sottoscrivere le liste di candidati con le modalità di cui all'art. 20, comma 1-bis, del CAD per gli elettori che si trovino nella certificata impossibilità di apporre la firma autografa a causa di un grave impedimento fisico ex art. 55, secondo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità). La medesima possibilità è estesa agli elettori che si trovino nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio



Prefettura di Reggio Emilia

Ufficio territoriale del Governo

2006, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22 (elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto organizzati dai comuni *ex art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, nonché elettori affetti da gravi infermità e in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano).

In base al **comma 2**, il documento informatico generato con le modalità sopra indicate dovrà essere consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature, corredato dalla certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.

Attesa la rilevanza delle disposizioni normative illustrate, si invitano i Sigg. Sindaci di portare quanto sopra a conoscenza degli uffici elettorali, sensibilizzando gli operatori sulla puntuale osservanza degli adempimenti di rispettiva competenza.

IL PREFETTO
(Cocciafa)